



COMUNE DI RIMINI

Prot. n.162351 del 28/09/2006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, SICUREZZA E MOBILITA'

Premesso

- che il Decreto Legislativo n.351 del 4 agosto 1999 ha dato attuazione alla Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che il Decreto Ministeriale n.60 del 02/04/2002 ha recepito "la Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo, nonché la Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Preso atto di alcune normative vigenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, e, in particolare:

- che l'articolo 157 del Dlgs. n.285/30.4.1992 (Nuovo codice della strada) e l'articolo 353 del D.P.R. n.495/16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada) dispongono che i veicoli in sosta devono avere il motore spento;
- che a far data dal 1° ottobre 2006 nel centro abitato del Comune di Rimini è interdetta la circolazione dinamica degli autoveicoli le cui emissioni di gas di scarico superino i limiti fissati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996 così come modificato dal D.M. 7 agosto 2000. Il Comune di Rimini, infatti, ha aderito all'operazione "Bollino Blu" le cui modalità tecniche e gestionali sono disciplinate dal "Protocollo di Intesa per il Bollino Blu" (ratificato con deliberazione G.C.n.124 del 4 aprile 2006) e dalla successiva Ordinanza Sindacale prot.n.138199 del 18 agosto 2006;

Considerato

- che la Provincia di Rimini ha approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 77 del 05.04.2005 la zonizzazione del territorio provinciale sulla base della qualità dell'aria ai sensi del D. LGS n. 351/99 che classifica il Comune di Rimini fra le aree di maggior rischio di insorgenza di episodi acuti per i quali la normativa prevede la predisposizione di piani di azione a breve termine.

- che in data 31 luglio 2006 il Comune di Rimini ha sottoscritto unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai Comuni di area vasta "l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006/2009 – Aggiornamento 2006/2007 per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 2.4.2002 n.60" (c.d. Quinto Accordo di Programma sulla qualità dell'aria);

Constatato che per l'anno in corso 2006 nel Comune di Rimini alla data odierna sono già stati rilevati valori della media giornaliera di PM10 superiori a 50 microgrammi/mc (valore limite per la protezione della salute fissato dall'Unione Europea e dal D.M. n.60/2002) per un numero di giornate superiori alle 35 annue ammesse;

Preso atto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 26.09.2006 (immediatamente esecutiva) al fine di dare attuazione al sopra-menzionato Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2006/2007 ed in particolare le misure di limitazione della circolazione dinamica per il 2006/2007 contenute negli ALLEGATI A-B, parti integranti della medesima deliberazione;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visti i poteri conferiti dall'art. 107 del TUEL e dall'art. 23 del vigente Statuto Comunale ai Dirigenti per l'esecuzione degli indirizzi degli Organi Politici; nonché l'Atto di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore Ambiente, Sicurezza e Mobilità prot.n.53029 del 29 marzo 2006;

Per quanto sopra esposto

ORDINA

1 - La circolazione stradale dinamica privata nel territorio del Comune di Rimini nel periodo dal 9 ottobre 2006 al 31 marzo 2007 è assoggettata alle limitazioni definite dai punti 2 e seguenti del dispositivo del presente provvedimento;

2 – L'Area Urbana del Comune di Rimini in cui si applicano le limitazioni è la seguente:

Zona urbana a mare della Strada Statale 16

Sono escluse/i:

- ◆ la Strada Statale 16
- ◆ i seguenti tratti della viabilità urbana:
 - Viale Regina Margherita dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
 - Via Cavalieri di Vittorio Veneto fino alla SS.16;
 - Via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all'incrocio con Via Tolemaide;
 - Via Tolemaide fino alla SS. 16;
- ◆l'accesso e l'uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Via Caduti di Marzabotto) ;
- ◆l'accesso e l'uscita dal parcheggio di via della Fiera fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 attraverso Via della Fiera);
- ◆l'accesso e l'uscita dal parcheggio di via Chiabrera fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS 16 mediante Via Flaminia – Viale Settembrini – rotatoria Ospedale – Via Firenze – Chiabrera);

3 – Dal 9 ottobre 2006 al 31 marzo 2007 - Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Divieto della circolazione stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:

- dei veicoli ad accensione comandata (benzina) precedenti all'Euro 1, anche se provvisti di bollino blu;
- dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) precedenti all'Euro 2, anche se provvisti di bollino blu;
- dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu;

Tale limitazione alla circolazione è sospesa nei seguenti periodi:

- dal mercoledì 1° novembre al giovedì 2 novembre 2006
- dal venerdì 8 dicembre 2006 al venerdì 5 gennaio 2007

4 – Dall' 8 gennaio 2007 al 31 marzo 2007 – Nella giornata del Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

In aggiunta al divieto di cui al precedente punto 3, nel periodo 8 gennaio-31 marzo 2007 nella giornata del giovedì è disposto il blocco della circolazione stradale dinamica privata.

5 – Tipologie di autoveicoli e di veicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti 3-4:

- auto elettriche e ibride;
- auto alimentate a Gas metano;
- auto alimentate a GPL;
- autovetture ad accensione comandata (benzina) EURO 4;
- veicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione;
- auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologate a 4 o più posti;
- auto con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2 posti;
- auto condivisa (car sharing);
- Veicoli commerciali leggeri (fino 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'01/01/2001;
- Veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'01/01/2001;

6 - Veicoli oggetto di deroga alle limitazioni della circolazione di cui ai precedenti punti 3-4:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 3) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;
- 4) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno (handicap);
- 5) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione sanitaria o per ricoveri. L'attestazione o certificazione potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata;
- 6) veicoli al servizio di famigliari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
- 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8) veicoli di proprietà pubblica o adibiti a pubblico servizio (taxi, autobus di linea, scuolabus, smaltimento rifiuti, tutela igienico-ambientale, manutenzione ordinaria pozzi neri e condotti fognari, recapito/raccolta postale, ecc.);
- 9) veicoli al servizio di Organi Costituzionali del Consiglio Regionale, degli Organi della Provincia, dei Comuni limitatamente alla partecipazione alle rispettive sedute provate da lettera di convocazione;
- 10) veicoli al servizio di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, muniti di certificazione rilasciata dalla Scuola di appartenenza;
- 11) veicoli utilizzati da Magistrati e Ufficiali Giudiziari e da avvocati muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difesa d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale o più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- 12) carri funebri e veicoli al seguito e cortei matrimoniali;

- 13) veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini, muniti di ricevuta di albergo o prenotazione. L'attestazione rilasciata da parte dell'albergo potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata;
- 14) veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione;
- 15) veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 16) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
- 17) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 18) veicoli degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- 19) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche, di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
- 20) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 21) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 22) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- 23) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art.60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

7 – che il presente provvedimento entri in vigore dal 1° ottobre 2006 con obbligo per chiunque di osservare quanto previsto nella presente Ordinanza;

8 – che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;

9 – che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale.

10 – che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione.

RENDE NOTO CHE

◆ L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e s. m., che verrà applicata in conformità alla procedura (modalità di pagamento, ricorso ecc.) disciplinata dagli articoli 194 e ss del medesimo Codice della Strada;

◆ Non risponde della violazione alla presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

◆ Chiunque - al fine di ottenere i contrassegni e/o i documenti atti a certificare/attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza - rilascia dichiarazioni mendaci, falsifica o altera o procede a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usa contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

◆ Chiunque usa in modo improprio i contrassegni e/o le certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori degli orari e/o dei tempi previsti dal documento ecc.) sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento ed alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada;

- ◆ per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Euro 0/Pre-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolaria.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo e delle sigle FAP;
- ◆ che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Ambiente del Comune di Rimini/Ufficio Tutela Ambientale (Via Euterpe n.12 – Tel.0541/704719) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia (giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);
- ◆ il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente, Sicurezza e Mobilità del Comune di Rimini, attualmente nella persona dell'Architetto Remo Valdiserri;
- ◆ contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

- A) che l'**Ufficio Comunale Mobilità**, provveda affinché sia apposta idonea segnaletica;
- B) che l'**Ufficio Stampa e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rimini provvedano** a rendere reso noto a tutti i cittadini la presente Ordinanza:
- attraverso i mezzi di informazione (televisione, radio, stampa, internet ecc.) atti a garantire una massima e tempestiva divulgazione;
 - attraverso l'organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i quesiti che possano essere posti in materia;
- C) che i **Messi Comunali provvedano**:
- c.1 - alla affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna;
- c.2 - alla notifica della presente Ordinanza a:
- * alla Polizia Municipale di Rimini
 - * all'Ufficio Mobilità del Comune di Rimini
 - * all'Ufficio Stampa del Comune di Rimini
 - * all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rimini
- D) che il **Settore Ambiente/Ufficio Tutela Ambientale** curi l'invio della presente Ordinanza a:
- * Prefetto di Rimini
 - * Questore di Rimini
 - * Comandante provinciale Arma dei Carabinieri
 - * Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Rimini
 - * Ambasciata d'Italia presso RSM
 - * Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
 - * Regione Emilia Romagna
 - * Provincia di Rimini
 - * Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL della città di Rimini
 - * AM -Agenzia per la Mobilità della Provincia di Rimini (ex TRAM)
 - * Comuni della Provincia di Rimini
- E) che il **Settore Ambiente/Ufficio Tutela Ambientale** segua costantemente:
- i risultati delle rilevazioni dell'inquinamento atmosferico effettuate da A.R.P.A.- Sezione Provinciale di Rimini, anche al fine della valutazione del ricorrere dei presupposti – previsti

nell'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006/2009–Aggiornamento 2006/2007" - che potrebbero motivare una sospensione temporanea e/o definitiva degli effetti del presente provvedimento;

Rimini, li

Il Dirigente del Settore Ambiente, Sicurezza e Mobilità
Arch. Remo Valdiserri